

**- ORDINANZA DEL SINDACO di Roma N.372 del 21 luglio 1997.**

Divieto di utilizzo di animali per la pratica dell'accattonaggio.

Il sindaco

Premesso che sono stati segnalati numerosi casi di accattonaggio con animali domestici in condizioni visibili di sofferenza e di debilitazione, soprattutto cuccioli ancora lattanti, cani in pessime condizioni igienico-sanitarie e femmine sofferenti per ripetute gravidanze;

Che i possessori di questi cani sono per lo più extracomunitari, barboni, nomadi, senza fissa dimora, sui quali non è possibile effettuare un controllo sulla corretta detenzione degli animali sui vari usi che ne vengono fatti;

Considerando che privati cittadini, associazioni animaliste, medici veterinari, vigili urbani hanno redatto denunce e testimonianze di presunte vendite illegali di cuccioli, di maltrattamenti e di evidenti stati di sofferenze fisiche degli animali;

Che l'art 3 DPR 79 attribuisce ai Comuni la delega per quanto riguarda l'ottemperanza delle leggi relative al benessere e alla tutela degli animali, dopo lo scioglimento delle funzioni attribuite all'ENPA (ente nazionale protezione animali);

Che l'Ufficio Diritti Animali, dalla sua istituzione, ha il compito specifico di programmare e intervenire con tutte quelle iniziative e progetti, finalizzati al benessere e alla tutela degli animali in ambiente urbano;

Preso atto del seminario tenuto in data 21/11/1996 presso il Campidoglio organizzato dall'Ufficio Diritti Animali sul tema emergenziale del fenomeno dell'accattonaggio, causa fra l'altro della ulteriore crescita del randagismo urbano, e sulle soluzioni possibili;

Rilevato che a conclusione del seminario suddetto, a cui hanno partecipato i responsabili delle ASL veterinarie di Roma, i gruppi NAE dei vigili urbani con i referenti degli illeciti contro gli animali dei comandi VV.UU., medici veterinari, caritas, opera nomadi, associazioni ambientaliste, si è evidenziata la necessità improrogabile di un impegno e di un intervento istituzionale nel controllo e nella repressione del fenomeno;

Visto l'art 1 della Legge 12/6/1993 che proibisce gli atti di crudeltà sugli animali e in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni tipo di animale;

Vista la legge 22 11 1993 (nuovo art 727 CP) riguardante il maltrattamento degli animali;

Visto l'art 106 T.U. n.383 del 3/3/1934 e successive modificazioni;

Chiamati gli art 1,2,4 e 5 della legge nazionale 14/8/1991 n.281 che attribuiscono ai comuni specifici compiti in materia di randagismo;

Considerato che l'accattonaggio con i cani configura violazione ai principi generali posti a tutela degli animale di cui alle leggi n. 611/1913 e n. 281/1991 nonché all'art 14 della legge regionale n. 63 del 9/9/1988 e che prevede l'obbligo di un trattamento adeguato alla specie;

Vista l'ordinanza del Sindaco di Roma n. 331 del 6/6/1995 con la quale vengono attribuiti all'Ufficio Diritti Animali i compiti e le funzioni in tema di protezione e benessere degli animali;

Preso atto che la situazione d'emergenza richiede, vista l'impossibilità di risolvere i casi di maltrattamento denunciati nelle situazioni di accattonaggio, la necessità di emanare disposizioni al riguardo che tutelino gli animali oggetto di sfruttamento e di sofferenza;

## ORDINA

È fatto divieto assoluto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali domestici e/o selvatici, soprattutto con cuccioli lattanti, nonché animali in cattivo stato di salute, in particolare cagne debilitate per gravidanze ripetute, o comunque animali detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento.

Gli animali domestici e selvatici rinvenuti nelle suddette condizioni e circostanze saranno sequestrati dagli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile sanitario di Porta Portese o presso i canili rifugio di associazioni animaliste o presso altre strutture adeguate.

Le femmine visibilmente debilitate e sofferenti a causa di gravidanze ripetute saranno sterilizzate e curate da parte del canile sanitario o con l'aiuto delle associazioni animaliste.

Gli animali suddetti, registrati, vaccinati e sterilizzati presso i presidi veterinari delle Aziende ASL competenti per territorio (intendendo per territorio i luoghi ove abitualmente si riscontrano i casi di accattonaggio) potranno essere affidati, con l'ausilio di associazioni animaliste, ai cittadini che ne faranno richiesta di adozione, se in possesso dei requisiti necessari.

Fatte salve le responsabilità in materia, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da lire 50.000 a lire 300.000.

La polizia municipale e gli altri organi preposti per legge sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare, quando necessario, le sanzioni previste dalla medesima.